



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 37 del 10-08-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **Agosto** a partire dalle ore **15:10**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MACIUCCHI CLAUDIA	Presente	8	SIMEONI ALESSIA	Presente
2	CIANTI SABRINA	Presente	9	SFORZINI DARIO	Presente
3	DEL SAVIO COSTANTINO	Presente	10	DOMINICI BARBARA	Presente
4	GALLONI LUCA	Presente	11	LEDOVI GIULIANA	Presente
5	GAZZELLA ELIO	Presente	12	LUCIANI ANDREA	Presente
6	MORICHELLI CHIARA	Presente	13	MARCONI MATTEO	Assente
7	SEGUITI GIOVANNA	Presente			

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.

VISTA la legge regionale n. 20 del 7.12.2007, avente ad oggetto: "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale", pubblicata sul B.U.R.L. n. 35 del 20.12.2007;

RICHIAMATO l'art. 51 del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.9.2016, rubricato: "Consiglio Comunale dei Giovani";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 1.8.2014, avente ad oggetto: "Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani. Approvazione del regolamento";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.4.2016, avente ad oggetto: "Approvazione modifica al regolamento del Consiglio Comunale dei giovani", adottata al fine di ampliare la fascia d'età dei giovani che possono accedere alla carica di consigliere;

PRESO ATTO che, a seguito di vari incontri tenuti con i giovani costituenti l'elettorato attivo e passivo del Consiglio Comunale dei Giovani, è stata ravvisata la necessità di modificare e migliorare il vigente regolamento, tramite soprattutto, un reale coinvolgimento dei giovani stessi al procedimento di modifica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20.9.2016, con la quale il Sindaco e l'Assessore competente, sono stati investiti del compito di attivare le iniziative idonee alla costituzione di una Commissione consultiva finalizzata al miglioramento ed alla rielaborazione del vigente regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani, composta dall'Assessore competente, da altri Amministratori comunali e da alcuni giovani componenti il corpo elettorale attivo e passivo per l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2016, con la quale è stata istituita la Commissione anzidetta, che, per la parte istituzionale, risulta così formata:

1. Consigliere Costantino del Savio (maggioranza);
2. Consigliera Chiara Morichelli (maggioranza);
3. Consigliere Luca Galloni (maggioranza);
4. Consigliera Barbara Dominici (minoranza);
5. Consigliera Giuliana Ledovi (minoranza);

DATO ATTO inoltre, che con la predetta deliberazione veniva altresì stabilito che l'istituita Commissione, oltre a predisporre il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani, dovesse:

1. riunirsi per la prima volta entro e non oltre quindici giorni;
2. predisporre il proprio regolamento interno di funzionamento;
3. definire i criteri per l'individuazione dei rappresentanti dei giovani e nominare gli stessi, dandone comunicazione al Sindaco;

PRESO ATTO delle successive riunioni della Commissione *de quo*, in esito alle quali, è stato approvato il regolamento interno di funzionamento, sono stati individuati il Presidente (Consigliere Ledovi), il Vice Presidente (Filippo Chiacchierini del gruppo dei giovani) e i giovani componenti della Commissione, nonché la definitiva proposta di regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito approvando il Regolamento in oggetto, disponendone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trevignano Romano;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti (Maciucchi, Del Savio, Galloni, Morichelli, Simeoni, Gazzella, Cianti, Seguiti, Sforzini, Dominici, Ledovi e Luciani) nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani, composto da 22 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che il predetto regolamento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Trevignano Romano nella sezione relativa ai regolamenti comunali.

SEGRETERIA COMUNALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Segretario Generale sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 11-05-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

|| è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

Comune di Trevignano Romano

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

PREMESSA

Il Comune di Trevignano Romano, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea, italiana e regionale in materia di politiche giovanili, assume la partecipazione e l'informazione ai giovani come propri obiettivi prioritari.

In particolare, il Comune di Trevignano Romano:

1. riconosce i giovani come preziosa risorsa della comunità;
2. riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione e la solidarietà, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani come strumenti per la crescita del benessere individuale e dell'intera comunità;
3. garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva anche tra i giovani e favorisce la loro autonoma partecipazione alle esperienze associative e alle istituzioni comunali.

Il Comune di Trevignano Romano persegue queste finalità anche attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, che opererà secondo il presente Regolamento.

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, residenti nel Comune di Trevignano Romano.
2. Il Consiglio promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile, e di impegnare e responsabilizzare l'amministrazione comunale nei confronti delle esigenze espresse dalla popolazione giovanile.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Al consiglio dei giovani sono assegnate diverse funzioni. Tra le altre:
 - a) favorire la rappresentanza e promuovere l'autonoma partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa del comune e del territorio;
 - b) consentire ai giovani di entrare nella vita istituzionale e di fare esperienza diretta delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - c) rappresentare un canale permanente e fluido di comunicazione tra giovani, rappresentanze politiche e amministrazione locale;
 - d) permettere ai giovani il monitoraggio continuo sui programmi e gli interventi di loro interesse in ambito locale, in particolare nei settori (cultura, sport, trasporti, istruzione/formazione);
 - e) rafforzare i vincoli di appartenenza e il protagonismo dei giovani nella comunità locale, consentire ai giovani di assumere iniziative di pubblico interesse e di essere responsabili di informazione civica;
 - f) favorire la relazione e il coordinamento tra le associazioni animate da giovani e/o rivolte a promuovere attività giovanili; elaborare progetti coordinati, da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni.
2. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; con il sostegno dell'amministrazione locale, promuove iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale su temi e problemi di interesse giovanile.
3. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale e alla giunta.
4. Il consiglio dei giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutte le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dal consiglio comunale, o della Giunta, che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile nella fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Il parere preventivo deve essere reso dal consiglio dei giovani entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, pena la decadenza. In questo ambito, l'amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del consiglio dei giovani il contenuto dei singoli atti che prevedano interventi o siano ritenuti di interesse per i giovani.
5. Il consiglio dei giovani, su apposita richiesta dell'Amministrazione comunale, ha altresì facoltà di formulare un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti, ma ritenuti dall'amministrazione comunale di interesse per la popolazione giovanile, in tal caso il consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
6. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza

della Regione Lazio e al consiglio comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio dei giovani è composto da 15 membri eletti a suffragio universale con sistema maggioritario tra i giovani residenti nel comune di Trevignano Romano che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Il Consiglio è composto da un terzo di giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni, un terzo di giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni e un terzo di giovani di età compresa tra i 22 e i 25 anni. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Nelle medesime liste, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora dal calcolo dei candidati del genere meno rappresentato nella lista risulti una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
2. L'elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del consiglio, la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti, che la presiede fino all'elezione del Presidente. In caso di parità, la prima seduta viene convocata dall'eletto più anziano di età.
3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni bimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - del Sindaco
 - dell'Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili;
 - del consiglio comunale;
 - di almeno un terzo dei membri del consiglio;
 - di almeno un terzo dei giovani che lo hanno eletto.
4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.
5. Il consiglio dei giovani dura in carica due anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio. La funzione di consigliere comunale dei giovani non può essere esercitata per più di due mandati.
6. Ogni membro del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile residente nel Comune di Trevignano Romano ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

1. Il consiglio dei giovani elegge, tra i suoi componenti, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età, e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.
3. Con le stesse modalità indicate ai commi precedenti, viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare la sua rappresentanza a un altro membro del consiglio.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. /possono essere eletti per un solo mandato Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, è possibile presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa sia sostenuta da almeno 5 membri del consiglio e contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
6. Il Presidente:
 - rappresenta il consiglio dei giovani;
 - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del consiglio;
 - convoca, preside e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del consiglio e il calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno;
 - assicura il collegamento tra il consiglio comunale dei giovani e l'amministrazione comunale;
 - partecipa a nome del consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta comunale che abbiano all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgano direttamente i giovani;
 - adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento del consiglio;
 - redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la Relazione annuale sulla condizione giovanile nel comune, da presentare al consiglio Comunale;
 - svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
 - si avvale, per le funzioni sopra indicate, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del consiglio dei giovani.

ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO

1. Il consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione della carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato.
2. In ogni caso di cessazione dalla carica, i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della loro stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 - ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche.
2. Per la discussione di argomenti di particolare importanza, o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione.
Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune o di altri Enti pubblici, consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune o altri Enti per fornire al consiglio illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI

1. Il consiglio dei giovani delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione.
2. La Relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale:
 - a. trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere, obbligatorio ma non vincolante;
 - b. invita in maniera permanente una delegazione del consiglio dei giovani alle sedute del consiglio comunale;
 - c. consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;
 - d. individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente;
 - e. invita il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
 - f. istituisce un apposito capitolo di bilancio finalizzato al funzionamento e alle attività del Consiglio dei giovani;
 - g. riserva annualmente nel bilancio di previsione le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio dei Giovani;
 - h. sostiene le autonome attività di informazione civica del Consiglio dei giovani rivolte alla popolazione giovanile e all'intera cittadinanza;
 - i. promuove d'intesa con il Consiglio dei Giovani, entro il 31 ottobre di ogni anno, un evento pubblico (incontro, campagna di informazione, ciclo di iniziative...) su un tema congiuntamente identificato.

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a. coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
 - b. provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
 - c. coordina la "Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani" istituita presso il competente Assessorato;
 - d. cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata "Parola ai giovani" avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
 - e. convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
 - f. promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei consigli dei giovani sul territorio regionale;
 - g. cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
 - h. intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del consiglio dei giovani;
 - i. svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Entro sei mesi dall'insediamento il consiglio dei giovani predisporre le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal consiglio dei giovani al Consiglio comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA ELEZIONI

ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere residenti nel comune di Trevignano Romano;
 - b. aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - c. non aver superato il venticinquesimo anno di età;
 - d. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1 dell'art. 13. e non abbiano già esercitato funzioni di consiglieri per più di due mandati.

ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
Nello stesso atto determina la data delle consultazioni e i seggi elettorali.
2. L'amministrazione comunale dà adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione delle elezioni ai giovani interessati, con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base delle liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 40 firme degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 18, di cui un terzo di età compresa tra i 15 e i 17 anni, un terzo di età compresa tra i 18 e i 21 e un terzo di età compresa tra i 22 e i 25 anni.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - Il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Alle liste presentate è assegnato il numero estratto attraverso il sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri: il Sindaco o suo delegato, che presiede; il Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato; il Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.
2. La commissione elettorale:
 - a. decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - b. verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - c. procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d. risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - e. raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - f. proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - LA SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto. Essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone di un Presidente e di due membri.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista, esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
3. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
4. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
5. Se si presenta una sola lista e il numero dei votanti non raggiunge il 15 per cento degli aventi diritto, le elezioni sono da considerarsi nulle.

ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema maggioritario per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata, secondo le modalità di assegnazione dei seggi vigenti per l'elezione del Consiglio comunale di Trevignano Romano.
2. Al fine di dare applicazione alle riserve di garanzia per le diverse fasce di età, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati di ciascuna fascia che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

ARTICOLO 22 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17, d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.